

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

proposta di legge n. 22

a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Borroni

presentata in data 26 gennaio 2026

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2003, N. 9
(DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER
L'INFANZIA, PER L'ADOLESCENZA E PER IL SOSTEGNO ALLE FUNZIONI
GENITORIALI E ALLE FAMIGLIE E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE
12 APRILE 1995, N. 46 CONCERNENTE: "PROMOZIONE E COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE DI INTERVENTO IN FAVORE DEI GIOVANI E
DEGLI ADOLESCENTI")

—————

Art. 1

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 9/2003)

1. Le lettere g bis) e g ter) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti") sono sostituite dalla seguente:

"g bis) nidi d'infanzia nella tipologia di nidi comunali, domiciliari, agrinido, aziendali e condominiali."

Art. 2

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 9/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 9/2003 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i soli nidi domiciliari, agrinido, aziendali e condominiali, in presenza di almeno due bambini sotto l'anno di età, gli educatori devono essere due."

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.